



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LIBRO FONDIARIO

CIRCOLARE N.2/ 2008

Trento, 3 aprile 2008

Oggetto: USI CIVICI (L.P. 6/2005)

Questo Servizio, previa verifica con il servizio Autonomie Locali, ha rilevato che, tavolarmente, vi sono diverse forme di intestazione relative a beni appartenenti a Comuni/Frazioni con vincolo di uso civico:

- a) FRAZIONE DI.....del Comune di..... oppure: FRAZIONE di.....- SENZA annotazione di USO CIVICO
- b) A.S.U.C. di.....- SENZA annotazione di USO CIVICO
- c) A.S.U.C. di..... -CON annotazione di USO CIVICO
- d) FRAZIONE di.....del Comune di.....- CON annotazione di USO CIVICO
- e) COMUNE di.....-CON annotazione di USO CIVICO.

Premesso che:

1) -l'A.S.U.C. è l'organo della Frazione che esercita l'attività amministrativa di gestione dei beni frazionali di uso civico, con una sua autonomia amministrativa, contabile e finanziaria. L'attività dell'ASUC è limitata all'amministrazione dei beni demaniali di originaria appartenenza alla Frazione, a quelli già di proprietà della frazione suscettibili di essere gravati da uso civico e ai beni acquistati al fine di accrescere il demanio civico, in quanto comunque rientranti nelle categorie di beni

indicati nella L.1766/1927. Pertanto l' A.S.U.C. non potrebbe risultare titolare formale di beni frazionali, in quanto è solo organo di gestione di tali beni, la cui titolarità 'sostanziale' spetta alla Comunità di tutti gli abitanti e la titolarità 'formale' all'Ente di imputazione: il Comune per i beni di uso civico comunale, la Frazione per i beni di uso civico frazionale;

2) La FRAZIONE non potrebbe tavolarmente risultare proprietaria di beni liberi dal vincolo di uso civico (c.d. 'allodiali'), avendo una capacità immobiliare limitata solo all'ambito dei beni di uso civico frazionale di sua spettanza;

3) L'intestazione tavolare corretta per i beni frazionali di uso civico è:

FRAZIONE di.....del COMUNE di.....con ANNOTAZIONE di USO CIVICO

Relativamente agli immobili di cui sopra, possono essere proposte istanze tavolari di REGOLARIZZAZIONE di intestazione o di TRASFERIMENTO di proprietà.

REGOLARIZZAZIONE DI INTESTAZIONE:

- a) **se l'immobile non è stato riconosciuto come appartenente al patrimonio d'uso civico (in quanto non è idoneo per natura e/o non sussiste alcun provvedimento di apposizione del vincolo d'uso civico) ed è intestato alla Frazione od all'ASUC senza annotazione di uso civico:**

il COMUNE potrebbe richiedere la regolarizzazione dell'intestazione tavolare da: " Frazione di" a : " Comune di....." o da "ASUC di....." a :"Comune di.....".

In questo caso titoli necessari per l'ANNOTAZIONE della modifica di denominazione dell'ente proprietario sono:

- 1) provvedimento del Comune,

- 2) provvedimento dell'ASUC di nulla osta all'intestazione del bene al Comune, data l'assenza di uso civico,
- 3) nota del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. di nulla osta.

b) se l'immobile è intestato all'ASUC-CON annotazione di uso civico:

l'ASUC può chiedere la regolarizzazione dell'intestazione da ."ASUC di...." a " FRAZIONE di.....del Comune di....." in base a semplice domanda del Presidente dell'ASUC

c) se l'immobile è intestato all'ASUC o alla Frazione -SENZA annotazione di uso civico:

l'ASUC può, nel primo caso, chiedere la regolarizzazione dell'intestazione da ."ASUC di...." a " FRAZIONE di.....del Comune di....." ed in entrambi in casi chiedere l'annotazione di uso civico, producendo provvedimento dell'ASUC di richiesta di apposizione del vincolo d'uso civico e Determinazione del Servizio Autonomie locali di apposizione del vincolo d'uso civico a favore della Frazione di.....

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

Se l'immobile intestato alla Frazione/ASUC con annotazione di uso civico è oggetto di trasferimento al Comune o a terzi, titoli necessari per l'**INTAVOLAZIONE** del diritto di proprietà sono:

- 1) provvedimento deliberativo o determinativo del Comune o dell'ASUC,
- 2) Determinazione del Servizio Autonomie Locali di autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico,
- 3) Atto traslativo.

Tavolarmente non si potrà accordare la domanda di cancellazione di uso civico se non contestualmente alla domanda di intavolazione del trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile dalla Frazione al Comune o a terzi.

La sola cancellazione dell'uso civico infatti comporterebbe l'intestazione del bene in capo alla Frazione, senza però che la stessa abbia su tale bene un'autonoma capacità immobiliare, essendo come detto tale capacità immobiliare limitata solo nell'ambito dei beni di uso civico. Inoltre si verrebbe a creare l'erronea apparenza che il bene sia considerato di proprietà comunale, mentre la proprietà è frazionale in quanto già gravata da uso civico.

Nel caso infine di acquisto di un immobile da parte dell' ASUC o del Comune per conto della Frazione, con apposizione di vincolo di uso civico, si dovrà evitare, per l'incorporazione, di utilizzare P.T. già intestate (erroneamente) all' ASUC ed aprire piuttosto una nuova P.T. da intavolare al nome della FRAZIONE di.....del Comune di.....con annotazione di uso civico.

La Dirigente

dott. Iole Manica